

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- l'intermediario B, cui oggi risulta affidato in gestione il contratto di finanziamento contro cessione del quinto per cui è controversia, ha operato delle illegittime trattenute delle quote del proprio TFR, in assenza di una valida pattuizione contrattuale;
- al momento della stipula, perfezionatasi con l'intermediario A, non è stata consegnata copia del contratto, né è stata fornita alcuna informazione circa l'esistenza di una clausola relativa alla trattenuta delle quote del TFR per il rimborso del debito contratto;

- solo a seguito di reiterate richieste, l'intermediario del credito ha trasmesso il contratto, al cui interno risultava per la prima volta esposta la clausola in questione;
- la comunicazione del contratto effettuato soltanto in epoca successiva alle trattenute risulta del tutto inefficace;
- sono stati inviati reclami formali via PEC, cui sono seguite comunicazioni interlocutorie, che non hanno affrontato il merito delle contestazioni;
- la clausola sulla trattenuta del TFR deve ritenersi inefficace, nulla e comunque inopponibile alla cliente, in quanto mai validamente comunicata né sottoscritta consapevolmente;
- gli intermediari qui convenuti, da intendersi responsabili in via solidale, oltre a integrare gravi violazioni normative, hanno causato gravi ripercussioni nella sua sfera economica, impedendole di utilizzare le somme del TFR per chiudere altre esposizioni debitorie, con aggravio della sua complessiva situazione patrimoniale.

La ricorrente domanda, quindi, di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate sul proprio TFR; di ordinare la restituzione immediata e integrale delle somme già trattenute; di ordinare alla banca di fornire un rendiconto analitico e documentato di tutte le somme trattenute; di condannare la banca a porre fine a tale condotta arbitraria e a conformarsi ai principi di trasparenza e correttezza previsti dal TUB.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario A, riportato il fatto, afferma quanto segue:

- in via preliminare, è privo di legittimazione passiva, atteso che le richieste ivi formulate attengono a un rapporto - finanziamento con cessione del quinto dello stipendio - per il quale la scrivente ha rivestito il ruolo di mera banca collocatrice, essendo invece l'intermediario B il soggetto finanziatore e unico legittimato passivo rispetto alle domande formulate dalla cliente;
- è stato infatti l'intermediario B a incamerare gli importi del TFR in contestazione;
- nel merito della vicenda, invece, lo schema contrattuale della cessione del quinto, comporta l'obbligo del datore di lavoro a trattenere la rata indicata nel contratto stesso dalla busta paga del dipendente, e a versarla alla banca erogante;
- persiste per tutta la durata del rapporto di lavoro e, alla cessazione di questo, si converte nell'obbligo di versare alla banca erogante, fino alla concorrenza dell'importo residuo del debito, tutte le somme dovute all'ex dipendente a titolo di TFR, ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 180/1950;
- per quanto pienamente legittima alla luce di quanto precisato a livello normativo, nessuna trattenuta del TFR – comunque, per quanto sopra, pienamente legittima – è stata effettuata dall'intermediario A, che conseguentemente non potrà essere condannata alla restituzione di quanto mai percepito;
- in ordine all'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa al TFR, si rileva come la stessa sia pienamente legittima ai sensi del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
- la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha precisato che in materia di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento a carico del datore di lavoro, se il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, inizi a percepire un trattamento pensionistico o un assegno continuativo equivalente, la misura delegata rimarrà pari al quinto;
- nel caso in cui, invece, a seguito della cessazione del rapporto percepisca una somma una tantum (il trattamento di fine rapporto), tale somma potrà essere trattenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito;

- la ricorrente non ha né dedotto, né tantomeno provato che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, abbia intrapreso una nuova attività lavorativa;
- la richiesta risarcitoria risulta in ogni caso priva di quantificazione, e sfornita di ogni supporto probatorio, e pertanto non risulta meritevole di accoglimento.

L'intermediario A domanda, quindi, che il ricorso venga dichiarato inammissibile o venga rigettato.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario B eccepisce quanto segue:

- in via preliminare, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto non preceduto da valido preventivo reclamo, essendo stato trasmesso il ricorso prima che fosse decorso il termine di 60 giorni per il riscontro alla cliente;
- nel merito, dopo aver ricevuto comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, avvenuta in data 13/07/2025, ad opera del datore di lavoro terzo ceduto, la banca ha proceduto con l'iter di escussione del TFR maturato dalla cliente e posto a garanzia del credito per il verificarsi di eventi come quello in rilievo;
- ha dunque operato nel pieno rispetto della normativa in materia (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 52, comma 2) e delle espresse previsioni contrattuali (art. 6.1 delle CGC);
- nel legittimo esercizio del proprio diritto, ha inoltre fornito evidenza del debito residuo alla data della cessazione del rapporto di lavoro e, in data 10/09/2025, ha incassato l'importo del TFR pari ad € 3.903,45 ricevuto dalla società datrice di lavoro della cliente.
- vengono prodotti in atti i conteggi estintivi pre e post incasso della quota di TFR ricevuta, nonché l'estratto conto dei pagamenti, con la precisazione che il rapporto ad oggi risulta estinto, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa creditoria.

L'intermediario B domanda, quindi, che il ricorso venga rigetto per violazioni di natura procedurale o perché infondato nel merito.

DIRITTO

Con il presente ricorso, la cliente contesta la presunta illegittimità delle trattenute effettuate dall'intermediario B sulle proprie quote di TFR, in quanto operate – a suo dire – in assenza di una preventiva e valida pattuizione contrattuale e, in ogni caso, in violazione della normativa in materia di credito al consumo. La ricorrente, in particolare, invoca una responsabilità solidale degli intermediari, in quanto, da un lato, l'intermediario A, intervenuto in sede di stipula come “intermediario del credito” (e dunque come soggetto collocatore del prodotto finanziario dell'intermediario B), al momento del perfezionamento del contratto non avrebbe consegnato copia del contratto di finanziamento, né avrebbe informato specificatamente la cliente dell'esistenza di una clausola contrattuale che autorizzava l'ente erogatore a trattenere quote del TFR in caso di perdita del posto di lavoro del debitore; dall'altro, l'intermediario B, avrebbe proceduto all'escussione delle quote di TFR senza alcuna informativa preventiva, in chiara violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza, non avendo neppure fornito copia dei conteggi estintivi e degli estratti conto, se non dopo l'introduzione del presente procedimento.

L'intermediario B eccepisce, in via preliminare, che il ricorso nei suoi confronti non sarebbe stato preceduto da preventivo valido reclamo, in quanto la cliente ha inviato la PEC di contestazione preliminare in data 17 settembre 2025 e, senza attendere il decorso di 60 giorni previsto dalle vigenti disposizioni ABF, ha poi presentato ricorso all'ABF già in data 02/10/25. La stessa ricorrente ha versato agli atti copia della ricevuta attestante l'avvenuta consegna della PEC all'intermediario B, riportante la data del 17/09/25 e, soprattutto, con le repliche ha riconosciuto di non aver rispettato i termini procedurali, laddove ritiene di aver dovuto agire con tempestività in ragione del preteso carattere di

“necessità e urgenza” legato alla sua condizione di temporanea difficoltà economica (senza occupazione lavorativa e in crisi di liquidità anche per il prelievo del TFR liquidato dalla società precedente datrice di lavoro).

L’eccezione preliminare proposta dall’intermediario B merita accoglimento, rendendo il ricorso nei confronti di tale intermediario inammissibile.

Sempre in via pregiudiziale, l’intermediario A eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di essere del tutto estraneo rispetto alla domanda di ripetizione delle somme trattenute a titolo di TFR dall’intermediario B, ente finanziatore del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio oggetto di ricorso. Rispetto a tale eccezione, rileva il Collegio come la ricorrente, nei confronti di tale intermediario, abbia, altresì, mosso contestazioni relative alla mancata consegna di una copia del contratto in sede di perfezionamento del rapporto, nonché omissioni informative rientranti nell’alveo della responsabilità c.d. precontrattuale, e rispetto alle quali viene proprio in rilievo il ruolo di “collocatore” del prodotto finanziario ricoperto dall’intermediario A.

L’eccezione proposta dall’intermediario A non merita, pertanto, accoglimento.

Nel merito, questo Collegio deve, anzitutto, rammentare che il d.p.r. n. 180/1950, all’art. 52, dispone che i lavoratori dipendenti «possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto». Il successivo art. 55 stabilisce, inoltre, che «alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti..., anche sulle indennità che siano dovute... in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro». In questo caso, tale somma dev’essere «ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione» (art. 43). Ne deriva che risulta stabilito per legge che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con cessione del quinto ancora in corso, il datore di lavoro dovrà trattenere integralmente le quote di TFR fino a concorrenza del residuo debito laddove tale previsione sia riprodotta nel contratto intervento tra le parti.

Quanto alle contestazioni che attengono alla posizione dell’intermediario A, relative alla presunta mancata consegna del contratto in sede di stipula, alla mancata pattuizione del vincolo del TFR a garanzia del credito, alla mancata accettazione consapevole di tale clausola, rileva il Collegio come la copia del contratto versata in atti dall’intermediario B risulta sottoscritta dalla cliente, che ha pure dichiarato espressamente di aver ricevuto copia del contratto, con rilascio della c.d. doppia sottoscrizione (per l’approvazione specifica ex art. 1341-1342 c.c.) in relazione alle clausole vessatorie, tra le quali proprio la clausola 6.1. relativa al TFR, che viene in rilievo nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del secondo intermediario; non accoglie il ricorso nei confronti del primo intermediario.

IL PRESIDENTE